



# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche  
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

## SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE UFFICIO COMUNE

In Villa Santina, presso la sede municipale, il giorno 4 del mese di luglio dell'anno duemilanove, tra il Comune di VILLA SANTINA, qui di seguito detto ENTE CAPOFILA (C.F. 84000170302), rappresentato dal Sindaco Arturo De Prato, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera GC. n. 146 del 11.11.2008;

ed i seguenti Enti:

COMUNE DI ENEMONZO (C.F. 84004490300), rappresentato dal Sindaco, Paolo Iussa, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera GC. n. 121 del 13.11.2008;

COMUNE DI LAUCO (C.F.84000150304), rappresentato dal Sindaco, Olivo Dionisio, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera GC. n. 133 del 29.12.2008;

COMUNE DI RAVEO (C.F. 84003030305), rappresentato dal Sindaco, Daniele Ariis, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera GC. n. 79 del 11.11.2008;

si conviene e si stipula quanto segue:

### PREMESSO

- che la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, Titolo II, Capo V, disciplina l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali e, in particolare, all'art. 22 reca la disciplina delle associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di funzioni e servizi;
- che la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'art. 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative;
- che la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, all'art. 3 promuove e incentiva le iniziative degli enti locali ad esercitare in forma associata le funzioni di polizia secondo criteri di efficienza e di sicurezza negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati;
- che con la convenzione quadro sottoscritta in data 13.02.2007, è stata costituita l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo.
- che tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo è stata sottoscritta apposita convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di polizia municipale in data 10.9.07, che si intende sostituire con la presente, per adeguarle alle effettive esigenze degli Enti.

### Capo I



# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche  
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

## Disposizioni generali

### Art. 1

#### (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, e dell'art. 2 della convenzione quadro, istitutiva della Associazione intercomunale Parco delle Colline Carniche, stipulata in data 13.03.07, in sostituzione della convenzione attuativa già sottoscritta in data 8.09.07, per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni istituzionali di polizia municipale:
  - ✓ a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
  - b) polizia annonaria e commerciale, controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
  - c) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
  - d) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
  - e) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
  - f) supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
  - ✓ g) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
  - h) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
  - i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
3. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di polizia municipale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità, mediante l'organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a rischio, con il coordinamento con le altre Forze di Polizia

### Art. 2

#### (Finalità)

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi di polizia municipale, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata del servizio di polizia municipale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.



# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine



Servizio associato

Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche  
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

---

## Art. 3 (Principi)

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
  - massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
  - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
  - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
  - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
  - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia municipale ed oggetto della presente convenzione;
  - l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia municipale;
  - attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

## Art. 4 (Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia municipale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia municipale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
3. L'intestazione degli atti contiene altresì l'indicazione dello svolgimento del servizio in forma associata e della sede dell'ufficio comune.

## Art. 5 (Sede dell'ufficio comune e degli sportelli)

1. La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il Comune di Villa Santina il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative vengono attivati sportelli presso i Comuni di Enemonzo, Lauco e Raveo.

## Capo II Organizzazione e funzionamento della gestione associata

### Art. 6 (Organizzazione dell'ufficio comune)



# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche  
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

---

1. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto un Responsabile del Servizio che opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti ai sensi dell'articolo 12.
2. Il Responsabile del Servizio, per il funzionamento dell'ufficio comune e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale del personale assegnato all'ufficio comune, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate nella presente convenzione.

## Art. 7

### (Disciplina applicabile)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento degli Uffici adottato dal Comune di Villa Santina.
2. La nomina del Responsabile del Servizio responsabile dell'ufficio comune è conferita con decreto del Sindaco del Comune capofila sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.
3. La scelta del Responsabile del Servizio avviene tra il personale apicale, in possesso dei requisiti previsti per legge, appartenente alla polizia municipale dei Comuni convenzionati, o mediante concorso pubblico, da indire dal Comune Capofila.
4. Il regolamento di cui al comma 1 sarà approvato entro il 30.06.2009.

## Art. 8

### (Procedure per l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune)

1. La proposta di regolamento sul funzionamento dell'ufficio comune redatta dal Responsabile del Servizio, viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci e successivamente sottoposta alle Giunte dei Comuni convenzionati per l'approvazione.
2. Il Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte delle Giunte dei Comuni convenzionati.

## Art. 9

### (Funzionamento dell'ufficio comune)

1. L'ufficio comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività di vigilanza connesse con le funzioni elencate all'art. 1 della presente convenzione.
2. L'ufficio comune svolge, inoltre, le seguenti attività:
  - a) Pubblicazione atti;
  - b) Gestione mercati, sagre;
  - c) Supplenza, per urgenze guida scuolabus;
3. Al Responsabile del Servizio dell'ufficio comune competono la gestione delle attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 1 e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche  
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

---

## Art. 10

**(Competenze delle sedi distaccate e/o degli sportelli dell'ufficio comune)**

1. Gli sportelli costituiscono articolazioni dell'ufficio comune sul territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di cui all'art.8.
2. Gli sportelli dell'ufficio comune svolgono un ruolo di relazione con l'utenza con obiettivi di semplificazione e immediatezza.
3. Ad ogni sportello è preposto un referente secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 8.

## Art. 11

**(Attività di coordinamento tra gli enti associati)**

1. Al Responsabile del Servizio dell'ufficio comune competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato.
2. Il Responsabile del Servizio responsabile dell'ufficio comune riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.
3. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al Responsabile dell'ufficio comune gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

## Art. 12

**(Attività di programmazione e controllo)**

1. I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni.
2. Alla Conferenza dei Sindaci partecipano con funzioni consultive, il responsabile dell'ufficio comune, e i Segretari comunali/direttori generali dei Comuni convenzionati, al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.
4. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio comune, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal responsabile dell'ufficio comune e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa.



# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche  
Villa Santina – Enemonzo – Lauco – Raveo

---

## Capo III

### Rapporti tra soggetti convenzionati

#### Art. 13

##### (Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita sino alla scadenza della convenzione quadro
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza o prorogata.

#### Art. 14

##### (Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Il Comune può recedere dalla presente convenzione a decorrere dal secondo anno e con un preavviso di almeno tre mesi.
2. Il Comune recedente deve pagare ai Comuni convenzionati un indennizzo stabilito pari alla quota di trasferimento regionale;
3. Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il 30 settembre e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
4. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due.
5. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

#### Art. 15

##### (Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati.
2. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione.
3. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

#### Art. 16

##### (Rapporti finanziari e garanzie)

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per l'effettuazione delle funzioni e dei servizi in forma associata. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci ed è approvata dalle Giunte dei Comuni.
2. La quota è determinata in relazione a:
  - a) numero degli abitanti del comune, per il 50%;
  - b) superficie territoriale, per il 50%;



# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

---

3. Entro il 30.01 di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, il responsabile dell'ufficio comune comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche cosicché la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato.
4. Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente
5. Il responsabile dell'ufficio comune redige entro il 31.12 un apposito prospetto preventivo e, entro il 31.01, un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.

## Art. 17

### (Beni e strutture)

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.
2. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.
3. I beni destinati al servizio associato possono essere acquistati *pro quota* in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'Associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i comuni associati.

## Art. 18

### (Risorse umane)

1. L'ufficio comune è composto da personale in servizio presso i Comuni e assegnato dai Comuni convenzionati e/o da soggetti esterni previamente incaricati.
2. Le modalità di individuazione, le condizioni, le caratteristiche e i requisiti che deve possedere il personale assegnato all'ufficio comune, saranno definite nell'atto gestionale di assegnazione disposto dal Segretario comunale del Comune Capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci.
3. Il personale viene assegnato, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, nelle forme consentite dalla vigente legislazione.
4. Annualmente entro il mese di dicembre, il responsabile dell'ufficio comune presenta alla Conferenza dei Sindaci una proposta di organizzazione del servizio con eventuale assunzione di nuovo personale necessario ad integrare la dotazione organica programmata, che viene approvata all'unanimità.
5. Il personale assegnato dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, è funzionalmente dipendente dal responsabile dell'ufficio stesso conservando la propria dipendenza dal Comune nel quale è organicamente inserito.



# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche  
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

6. Gli addetti di polizia municipale appartenenti all'Associazione intercomunale sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano di volta in volta ad operare, secondo la normativa vigente.

## Art. 19

### (Armamento del personale di polizia municipale)

1. Al fine di garantire uniformità di intervento e di tutela dell'incolumità degli operatori su tutto il territorio dei Comuni associati, gli enti convenzionati possono provvedere all'armamento del proprio personale di polizia municipale, uniformando i singoli regolamenti comunali in ordine ai casi e alle modalità di utilizzo delle armi entro il 31.12.2009.
2. In ogni caso la dotazione dell'arma al personale dovrà essere prevista solo per la difesa della propria incolumità personale e per lo svolgimento di alcuni particolari servizi.
3. Gli enti convenzionati stabiliscono sin d'ora di istituire presso il Comune di Villa Santina l'armeria nella quale ciascun operatore deve depositare l'arma in dotazione al termine del servizio.

## Art. 20

### (Proventi contravvenzionali)

1. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.
2. Le sanzioni amministrative verranno introitate su conto corrente postale intestato al Comune di Villa Santina e registrate in un unico registro generale depositato presso lo stesso Comune.
3. Il Comune di Villa Santina provvederà ogni a liquidare i proventi ad ogni singolo ente secondo il criterio della competenza per territorio.

## Capo IV Disposizioni finali

### Art. 21 (Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
  - uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni,
  - uno nominato dalla Conferenza dei Sindaci,
  - uno nominato di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo.
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.





# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche  
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

## Art. 22

### (Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Servizio.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.


## Art. 23

### (Disposizioni finali)


1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Villa Santina

  
.....

Per il Comune di Enemonzo

  
.....

Per il Comune di Lauco

  
.....

Per il Comune di Raveo

  
.....